

# Provincia di TERAMO

ATC Salinello

ATC Vomano

---

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL PRELIEVO IN SELEZIONE DEL CINGHIALE**

In attuazione del Regolamento regionale d'Abruzzo 5/2014 (DPRA 27 maggio 2014)

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Par. 1 – Finalità

1 - Il presente Regolamento recepisce ed attua, per il periodo aprile-settembre 2016, quanto previsto dalla L.R. 10/2004 e ss.mm.ii., dal Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati Regolamento regionale d'Abruzzo 5/2014 (DPRA 27 maggio 2014) e succ. mod. e dal Piano di assestamento e prelievo annuale delle popolazioni di cinghiale nella provincia di Teramo – Annualità 2016, nonché dal Piano di Dettaglio 2016.

2 - La finalità è quella di tutelare gli ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio della Provincia di Teramo in armonia con l'attività agraria e forestale del territorio stesso.

3 - Tutti gli interventi di pratica attuazione della Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente Piano sono stati approvati dai Comitati di Gestione dell'ATC Salinello con seduta del 27.04.2016 e dell'ATC Vomano con seduta del 27.04.2016.

### Par. 2 – Riferimenti normativi

1 - La Legge Nazionale n.157/92, la Legge Regionale n.10/2004 e il Regolamento Regionale n.5/2014, disciplinano la gestione venatoria degli ungulati demandando alle Province l'adozione dei piani di prelievo e assestamento annuali. Le modalità di prelievo previsto possono essere di natura venatoria (collettiva e selezione) o sotto forma di controllo.

2 - La caccia di selezione trova fondamento nell'art. 11 – quaterdecies, co.5, della L.248/2005 il quale prevede che le Regioni sentito il parere dell'ISPRA, possono sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione delle specie di Ungulati cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla L. 11 febbraio, n.157.

3 - La Regione Abruzzo con l'approvazione del Calendario Venatorio 2015/16, ha introdotto per la prima volta un prelievo di selezione al cinghiale a carattere sperimentale da realizzarsi con la sola tecnica della postazione fissa, disponendo il prelievo con le seguenti tempistiche:

- maschi e femmine ad eccezione delle femmine adulte – dal 2 al 30 settembre 2015 e dal 15 aprile al 3 settembre 2016;
- maschi e femmine di tutte le classi – dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016;

4 - La medesima regione Abruzzo con nota del 5/10/2015 prot. RA250083, al fine di attuare la caccia di selezione come da calendario venatorio 2015/16, richiedeva alle provincie abruzzesi di adottare piani di abbattimento previo parere ISPRA.

5 - Con nota successiva del 9/12/2015 prot. 1199 la Regione Abruzzo ha attivato la procedura per autorizzare sul territorio regionale la caccia di selezione al cinghiale attraverso la seguente azione:



“stima delle popolazioni del cinghiale da parte degli ATC e la predisposizione di un piano di “assestamento” da parte della Provincia da inviare all’ISPRA per il previsto parere”.

6 - Con nota del 22/03/2016 prot. n. 59194 è stato trasmesso dalla Provincia di Teramo il Piano di Assestamento e prelievo annuale delle popolazioni di cinghiale nella provincia di Teramo – Annualità 2016, formalmente approvato dall’ISPRA con nota del 13/04/2016 prot. n.22709/T-A23

### **Par. 3 – La pianificazione territoriale**

1 - Ai sensi della L.R. 10/2004 e del R.R. 5/2014 le aree vocate al cinghiale, individuate nel Piano quinquennale di gestione del cinghiale della Provincia di Teramo, sono state ripartite in 5 Unità di Gestione (UG-cinghiale) i cui confini sono strettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici antropici, quali strade, limiti fisici amministrativi provinciali (confini degli Ambiti Territoriali di Caccia) e limiti tabellari per la presenza di altri istituti faunistici o protetti (Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga). Le UG-cinghiale rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria ascrivibili ad una popolazione di cinghiale. Per questo motivo le UG-cinghiale comprendono territori omogenei sotto il profilo ambientale ed hanno un’estensione territoriale compresa fra gli 8.000 – 14.000 ettari. Per ciascuna Unità di Gestione viene individuata la vocazione faunistica, l’estensione delle superfici agricole, obiettivi e strumenti per la gestione. Nella tabella seguente sono illustrate le superfici di pianificazione e le percentuali delle zone agricole.

*Tabella 1 - Zonizzazione del territorio e relative superfici.*

UG-cinghiale	Nome	SUP	AGRO	%
UG-A	Monti Gemelli	11.707	6.467	55
UG-B	Monti della Laga	13.632	8.086	59
UG-C	Gran Sasso Nord	12.973	6.776	52
UG-D	Gran Sasso Sud	8.693	4.885	56
UG-E	Vomano	9.412	7.449	79
<b>TOTALE:</b>		<b>56.417</b>	<b>33.663</b>	<b>60</b>

2 - In conformità a quanto previsto dall’art.1 comma 47 del citato Reg. Regionale, gli ATC, al fine di migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio, hanno identificato le suddette UG in Macroaree di gestione (MA) e ripartito le stesse in Zone di caccia da assegnare alle squadre annualmente iscritte agli ATC per lo svolgimento della caccia al cinghiale in forma collettiva.

3 - Per il periodo aprile – giugno, in considerazione del carattere sperimentale della caccia di selezione prevista nel Calendario Venatorio 2015/2016, si prevede la suddivisione ed assegnazione delle Zone individuate nella seduta dell’ATC Salinello del 27.04.2016 e dell’ATC Vomano del 27.04.2016 alle squadre iscritte per l’annata 2015/2016 tenendo anche conto delle squadre che

entro il 27.04.2016 hanno proposto la loro unione le quali sono state accolte ed approvate dagli AATTCC entro la stessa data (27.04.2016).

I selecacciatori/selecontrollori appartenenti alle Squadre in applicazione del comma 82 – art.1 del Reg. Regionale possono esercitare la caccia di selezione nelle Zone a loro assegnate.

4 - Nell'Area non vocata alla specie cinghiale non è prevista alcuna pianificazione, ed essendo la densità obiettivo tendente allo zero, sono ammesse tutte le forme di caccia consentite dalla norma, tra cui, appunto, anche quella selettiva.

## **TITOLO II CACCIA DI SELEZIONE**

### **Par. 4 – Accesso al prelievo del cinghiale in forma selettiva**

1 - Il prelievo del cinghiale in forma selettiva nella Provincia di Teramo è esercitato da cacciatori in possesso dell'abilitazione prevista dal comma 8 lettera c) del Reg. Regionale o equipollente, con licenza venatoria in corso di validità ed in regola con l'iscrizione all'ATC di riferimento.

2 - L'ammissione alla caccia di selezione, per il solo periodo aprile-giugno 2016, è gratuita per ogni selecacciatore/selecontrollore.

3 - La domanda di ammissione alla caccia di selezione deve essere inoltrata all'ATC di riferimento.

4 - I selecacciatori/selecontrollori iscritti a Squadre di caccia al cinghiale saranno ammessi al prelievo nei territori delle Zone di caccia assegnate alle medesime squadre.

5 - I selecacciatori/selecontrollori non iscritti ad alcuna Squadra di caccia al cinghiale saranno ammessi ad operare nel territorio non vocato - C4.

6 - Gli ATC, valutati i requisiti di ogni richiedente, provvedono ad ammettere alla gestione ed al prelievo del cinghiale sulla base alle disponibilità previste ed indicate dal Piano di Prelievo annuale, secondo i seguenti criteri di priorità di accesso:

1. Cacciatori residenti nel Comune dove si intende esercitare la caccia di selezione
2. Cacciatori residenti nella Provincia di Teramo
3. Data di richiesta di ammissione

7 – Fino a che le squadre appartenenti alla MA non individuano un Responsabile della MA, l'ATC nomina apposita commissione con funzione di raccordo con le Squadre e i Selecacciatori/selecontrollori ammessi al prelievo.

### **Par. 5 – Piano di prelievo (PA – sel)**

1 - Il prelievo del Cinghiale, esercitato nella forma selettiva, è autorizzato nei territori degli ATC Salinello e ATC Vomano secondo i contingenti indicati nella seguente tabella e nel rispetto di una uguale ripartizione in classi di sesso (M 50% - F 50%) per ciascuna classe d'età:



Tabella 2 - Zonizzazione del territorio e relative superfici.

UG-cinghiale	Nome	TOT	Adulti	Subadulti/Giovani
UG-A	Monti Gemelli	8	2	6
UG-B	Monti della Laga	22	5	17
UG-C	Gran Sasso Nord	20	5	15
UG-D	Gran Sasso Sud	14	3	11
UG-E	Vomano	4	1	3
C4		Nessun limite	-	-
<b>TOTALE:</b>		<b>68</b>	<b>16</b>	<b>52</b>

#### Par. 6 – Tempi di prelievo della caccia di selezione

- 1 - E' ammesso il prelievo di maschi e femmine ad eccezione delle femmine adulte
- 2 - La caccia al cinghiale in forma selettiva è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
- 3 - Giornalmente il prelievo può essere esercitato da un'ora prima dell'alba fino alle ore 8 e dalle ore 18 ad un'ora dopo il tramonto.

#### Par. 7 – Luoghi di prelievo

- 1 - Nelle Zone di caccia assegnate annualmente alle Squadre, operano esclusivamente i selecacciatori/selecontrollori appartenenti alle medesime Squadre.
- 2 - I selecacciatori/selecontrollori non iscritti ad alcuna squadra possono operare in tutto il territorio di caccia programmata della Zona C4 – non vocata.

#### Par. 8 – Mezzi consentiti per il prelievo

- 1 - La caccia di selezione è consentita con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 6,5 mm, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione.
- 2 - Nell'esercizio della caccia al cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.
- 3 - Si suggerisce di impiegare munizioni con leghe atossiche.

#### Par. 9 – Modalità di esercizio del prelievo

- 1 - La caccia di selezione al cinghiale è consentita con la sola tecnica della postazione fissa come previsto nell'art. 4 del calendario venatorio 2015/2016.
- 2 - Lo sparo deve avvenire da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica in custodia.
- 3 - La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri.

4 - Prima di intraprendere l'azione di caccia in selezione il selecacciatore/selecontrollore deve comunicare almeno entro le ore 12 del giorno in cui attuerà l'azione di caccia, il sito del parcheggio con dati georeferenziati alla Polizia Provinciale tramite e-mail [poliziaprovinciale@provincia.teramo.it](mailto:poliziaprovinciale@provincia.teramo.it) e agli ATC di riferimento tramite fax o e-mail ai seguenti numeri ed indirizzi: ATC Vomano n. fax 0861/432581 e-mail [atc.vomano@virgilio.it](mailto:atc.vomano@virgilio.it) , ATC Salinello n. fax 0861/246203 e-mail [info@atcsalinello.it](mailto:info@atcsalinello.it) .

5 - Prima di intraprendere l'azione di caccia in selezione il cacciatore che opera nell'ambito deve necessariamente compilare il "TAGLIANDO DI USCITA";

6 - Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:

- richiesta/domanda per la caccia di selezione protocollata all'ATC;
- il/i contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC;
- "TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO";

7 - Al termine dell'azione di caccia in selezione il cacciatore, a prescindere dall'abbattimento, compila il "TAGLIANDO DI RIENTRO"

8 - Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:

- apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dagli ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
- compilare la scheda di abbattimento entro 6 ore dal prelievo.

9 - In caso di ferimento il cacciatore deve:

- attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia;
- conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);
- contattare la Polizia Provinciale per l'avvio delle procedure di recupero.

10 - In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'AUSL competente per territorio o Istituto Zooprofilattico

11 - E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati ma nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio regionale) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecacciatore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'ATC . Il capo abbattuto come "tiro sanitario" sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta

12 - E' comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo.



## **Par. 10 - Riconsegna documentazione e materiali**

1 - Ogni 15 giorni dall'avvio della caccia al cinghiale in selezione i selecacciatori/selecontrollori ammessi al prelievo nel territorio di caccia programmata devono comunicare alla segreteria dell'ATC Salinello o dell'ATC Vomano gli abbattimenti realizzati.

2 - Entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di caccia di selezione ogni selecacciatore/selecontrollore ammesso al prelievo di cinghiale in territorio di caccia programmata deve consegnare al rispettivo ATC:

- il blocco dei Tagliandi di Uscita/Rientro;
- Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;
- Le schede biometriche;
- le fascette inamovibili non utilizzate
- copia dei certificati sanitari

## **Par. 11 - Disposizioni sanitarie**

1 - Tutti i capi abbattuti, in particolare porzioni della carota (polmone, trachea fegato, milza e reni), devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria presso i Servizi veterinari delle A.U.S.L.

2 - La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidemico il selecacciatore/selecontrollore deve darne immediata comunicazione alla Polizia Provinciale tramite e-mail [poliziaprovinciale@provincia.teramo.it](mailto:poliziaprovinciale@provincia.teramo.it) e agli ATC di riferimento tramite fax o e-mail ai seguenti numeri ed indirizzi: ATC Vomano n. fax 0861/432581 e-mail [atc.vomano@virgilio.it](mailto:atc.vomano@virgilio.it) , ATC Salinello n. fax 0861/246203 e-mail [info@atcsalinello.it](mailto:info@atcsalinello.it) .

## **Par. 12 - Provvedimenti disciplinari**

Il mancato rispetto delle norme previste dal regolamento regionale e del presente Piano, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari a carico del selecacciatore autorizzato all'esercizio del prelievo del cinghiale. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata effettiva di esercizio venatorio.

- a) Per abbattimento di cinghiali in numero e classe diversi dal PA singolarmente assegnati come previsto al punto 4.7, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- b) Per l'esercizio del prelievo nei tempi non consenti, come indicati al 6.1 e 6.2, sospensione di un'intera annata venatoria;

- c) Per l'esercizio del prelievo in orari non consentiti, come previsti al punto 6.3 da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- d) Per l'esercizio dell'attività di prelievo svolto al di fuori del territorio assegnato, come previsto ai punti 7.1 e 7.2, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- e) Per l'esercizio del prelievo svolto con mezzi non consentiti, come previsto al punto 8.1, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- f) Per la detenzione di munizione spezzata durante l'esercizio del prelievo selettivo, come previsto al punto 8.2, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- g) Il vagare con arma carica, disattendendo quanto previsto al punto 9.2, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- h) Sparare in movimento o su animale in movimento, disattendendo quanto previsto al punto 9.2, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- i) Sparare ad un cinghiale ad una distanza superiore a m. 150 dallo stesso, disattendendo quanto previsto al punto 9.3, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- j) Per la violazione di quanto previsto al punto 9.4 (mancata comunicazione un'ora prima dell'azione di caccia della medesima, come meglio indicato nel suddetto punto 14), sospensione da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- k) Per la mancata compilazione dell'apposita scheda prima dell'avvio dell'azione di caccia o al termine della stessa, come previsto rispettivamente ai punti 9.5 o 9.7, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- l) Per il mancato possesso durante l'attività venatoria dei documenti previsti al punto 9.6, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- m) Per la mancata apposizione del contrassegno inamovibile al cinghiale abbattuto, come previsto al punto 9.8.a. da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- n) Per la mancata comunicazione alla Polizia Provinciale dell'avvenuto abbattimento e compilazione della scheda di abbattimento, come previsto al punto 9.8.b. e 9.8.c., da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- o) Per la mancata comunicazione di ferimento alla Polizia Provinciale, come previsto al punto 9.9.c., da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- p) Per esercizio venatorio svolto dopo aver completato il piano di abbattimento, come previsto al punto 9.12, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- q) Per mancata comunicazione dell'attività svolta, come previsto al punto 10.1 da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;
- r) Per mancata riconsegna dei materiali all'ATC come previsto al punto 10.2, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione;



s). Per mancata realizzazione delle procedure sanitarie, come previsto al punto 11.1, da un minimo di n. 5 ad un massimo di 10 giornate di sospensione.

E' da intendersi che tutte le infrazioni sono idonee a determinare provvedimenti cumulativi. In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria si applica il doppio di quanto prevede il provvedimento specifico. Il provvedimento disciplinare può essere adottato anche qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento sanzionatori ex l. 689/81 valutate esigenze di celerità. Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva.

### **TITOLO III NORME DI COMPLETAMENTO**

#### **Par. 13 – Norme accessorie**

1. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.
2. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può modificare nel corso dell'anno i relativi Piani di abbattimento e le modalità di esecuzione degli stessi.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono subordinate all'approvazione della Provincia.

#### **ALLEGATI**

1. Modulistica selegacciatori (richiesta, autorizzazione, tagliandi, schede di abbattimento, biometrica)